

FONDATA E DIRETTA DA  
**WALTER BIGIAVI E ALBERTO TRABUCCHI**  
*(1955-1968)* *(1955-1998)*

COMITATO DI DIREZIONE

**C. MASSIMO BIANCA - FRANCESCO D. BUSNELLI**  
**GIORGIO CIAN - ANTONIO GAMBARO**  
**NATALINO IRTI - GIUSEPPE B. PORTALE**  
**ANDREA PROTO PISANI - PIETRO RESCIGNO**  
**RODOLFO SACCO - VINCENZO SCALISI**  
**PIERO SCHLESINGER - PAOLO SPADA - VINCENZO VARANO**

*E*

**GUIDO CALABRESI - ERIK JAYME**  
**DENIS MAZEAUD - ÁNGEL ROJO FERNÁNDEZ-RIO**

**Marzo-Aprile**  
**2016**

[edicolaprofessionale.com/RDC](http://edicolaprofessionale.com/RDC)



Wolters Kluwer

# SAGGI

---

ALESSANDRO D'ADDA  
Prof. ord. dell'Università Cattolica di Milano

## LA SOLIDARIETÀ RISARCITORIA NEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO E L'ART. 2055 C.C. ITALIANO: RIFLESSIONI CRITICHE

SOMMARIO: 1. L'area dell'obbligazione solidale *ex contractu* nei principali sistemi europei di *common law* e di *civil law*. — 2. La solidarietà risarcitoria. — 3. Il problema della nozione di « medesimo danno ». — 4. *Segue*: di talune applicazioni giurisprudenziali. — 5. Una prima conclusione. — 6. Responsabilità solidale risarcitoria *ex contractu*: uno spunto ricostruttivo.

1. — È noto che, con riguardo al regime dell'obbligazione plurisoggettiva dal lato passivo, le scelte « di principio » operate nei diversi ordinamenti europei rivelano tratti di disomogeneità.

Così, in punto di solidarietà di fonte contrattuale, taluni ordinamenti — segnatamente quello italiano, su cui si concentrerà l'attenzione, quello tedesco ed in certa misura quello inglese — presumono che i condebitori siano tenuti in solido, salva diversa previsione negoziale o legale; altri invece — è il caso dell'ordinamento francese<sup>1</sup>, spagnolo, olandese, ma anche del diritto scozzese — si mostrano orientati in senso opposto. Da ultimo, è nella prima direzione che si pongono le scelte dei *Principles of European Contract Law*<sup>2</sup> (PECL: art. 10.102) e poi del *Draft Common frame of reference* (DCFR: art. III. 4:102) che peraltro regolano nello stesso contesto la solidarietà *ex contractu* e quella c.d. risarcitoria<sup>3</sup>.

Questa prima descrizione, pur delineando i canoni in cui di massima si modula la disciplina dell'obbligazione plurisoggettiva, non dice però tutto quanto all'effettiva estensione dell'area della solidarietà.

---

<sup>1</sup> La scelta è confermata dal *Projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats* del 2015.

<sup>2</sup> Per la versione italiana v. CASTRONOVO, *Principi di diritto europeo dei contratti*, Milano 2001 (cfr. il t. 2 in ordine alla disposizione citata nel testo).

<sup>3</sup> Quanto al DCFR è la disposizione di cui all'art. III - 4:103 a disciplinare la solidarietà risarcitoria.

Così, rimanendo per ora alle fattispecie di obbligazioni plurisoggettive di fonte contrattuale, laddove ad essere presunto è il regime della parziarietà, talora si discute su quanto esplicito debba essere il patto che affermi il vincolo solidale: e non mancano al riguardo posizioni liberali della giurisprudenza<sup>4</sup>.

Negli ordinamenti che, invece, contemplanò una presunzione di solidarietà, il problema della reale portata di siffatta presunzione si fa ancor più serio. In particolare si tratta di capire se tenuti in via solidale siano solo i soggetti che si obbligano, *contestualmente* ed in base ad *uno stesso titolo*, alla medesima prestazione nei riguardi del medesimo creditore. Ovvero se l'*idem debitum*, ragione di solidarietà, possa essere assunto anche sul fondamento di titoli diversi.

Nell'ordinamento italiano, ove il dibattito al riguardo è da sempre serato, anche sul piano dogmatico, prevale tradizionalmente l'idea per cui l'obbligazione plurisoggettiva (di fonte contrattuale) sarebbe solidale solo quando i debitori assumano lo stesso debito sulla base di una *eadem causa obligandi*<sup>5</sup>, di regola l'unico contratto. Ed anche quando si ritiene, con impostazione assai più moderna — e prendendo atto delle previsioni di solidarietà *ex lege* nell'interesse esclusivo di un condebitore, che prescindono dall'unità del titolo — che diversi possano essere i presupposti applicativi della solidarietà<sup>6</sup>, si rileva come una vera e propria *eadem causa obligandi* sarebbe necessaria, quanto meno, a fondare la presunzione legale di solidarietà di cui all'art. 1294 c.c.<sup>7</sup>.

Un'impostazione simile pare del resto fatta propria dai PECL, il cui art. 10.102 si riferisce all'assunzione del medesimo debito sulla base, per l'appunto, « *dello stesso titolo* » (« *same contract* » nella versione inglese), mentre l'art. III - 4:103 del DCFR si limita a considerare quale presupposto della presunzione l'obbligo « *to perform the same obligation* ».

Quella descritta non è tuttavia impostazione indiscussa: non solo, infatti, si osserva che la circostanza per cui la legge talora avvince nel vincolo della solidarietà soggetti tenuti alla medesima prestazione in base a contratti diversi (si pensi ai casi della solidarietà di garanzia) dovrebbe in via sistematica suggerire l'estraneità dell'*eadem causa obligandi* ai presupposti della solidarietà<sup>8</sup>.

<sup>4</sup> Qualche spunto si trae dall'esperienza francese: v. sul punto TERRÉ-SIMLER-LEQUETTE, *Les obligations*<sup>11</sup>, Paris 2013, p. 1291; MALAURIE-AYNÈS-STOFFEL MUNCK, *Les obligations*<sup>6</sup>, Paris 2013, p. 709.

<sup>5</sup> Esempio, per tutti, D. RUBINO, *Delle obbligazioni (Obbligazioni alternative - Obbligazioni in solido - Obbligazioni divisibili ed indivisibili)*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma 1968<sup>2</sup>, p. 130 e ss.

<sup>6</sup> Intesa quale congegno esecutivo in sé « neutro » quanto a presupposti di struttura.

<sup>7</sup> F.D. BUSNELLI, *L'obbligazione soggettivamente complessa*, Milano 1974, p. 87; G. BRISCONTINI, *Solidarietà fideiussoria e decadenza*, Napoli 1980, p. 41; B. GRASSO, *Surrogazione legale e solidarietà*, Napoli 1987, p. 34.

<sup>8</sup> Così nella letteratura italiana CAMPOBASSO, *Coobbligazione cambiaria e solidarietà dis-*

Soprattutto, e persuasivamente, si rileva che dette fattispecie non integrerebbero ipotesi tipiche ed eccezionali di solidarietà anomala o diseguale; in realtà i debitori sarebbero tenuti in solido *in ogni caso* in cui si siano tutti obbligati ad una medesima prestazione la cui esecuzione, da sola, soddisfa integralmente l'interesse creditorio. Come, quanto all'Italia, evidenzerebbero le stesse scelte di diritto positivo: l'art. 1292 c.c., il cui dettato non sembra potere essere obliterato nel ricostruire l'area della solidarietà, stabilisce infatti che si ha solidarietà in tutti i casi in cui più debitori assumano lo stesso debito « *in modo che... l'adempimento da parte di uno libera gli altri* »; ed anche la lettera dell'art. 1294 c.c., nel delineare la presunzione di solidarietà in capo ai condebitori, non la subordina all'esistenza di una *eadem causa*, ovvero di un unico contratto<sup>9</sup>.

Simili rilievi non sono del resto formulati nella sola area italiana, se è vero che, secondo una tradizione da sempre presente nell'area tedesca, sarebbe la connessione (*innerer Zusammenhang*) tra i più debitori che perseguono uno scopo unitario (*Gesamtzweck*), e non necessariamente l'unicità del titolo, a rendere ragione della solidarietà<sup>10</sup>; e nella stessa linea la giurisprudenza tedesca ritiene che la presunzione di solidarietà, di cui al § 427 del BGB, sia applicabile non solo nel caso di assunzione del debito mediante unico contratto, ma altresì mediante plurimi contratti collegati<sup>11</sup>.

In prima battuta si può allora concludere, quanto all'area di *civil law* interessata da presunzioni di solidarietà, che la solidarietà *ex contractu*

---

gualè, Napoli 1974, p. 157. Ma all'argomento è stato correttamente contrapposto che un conto è la previsione, legale e tipica, di singole fattispecie di solidarietà, altro conto è la presunzione generale di solidarietà, che postulerebbe un legame particolarmente qualificato dall'unità del titolo fonte dell'obbligazione. In questo senso, BUSNELLI, voce *Obbligazioni soggettivamente complesse*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano 1979, p. 333. Anche in ordinamenti diversi dal nostro ben chiara pare la distinzione tra fonti legali, fonti convenzionali, fonti « per presunzione » della solidarietà: v. ancora TERRÉ-SIMLER-LEQUETTE, *Les obligations*<sup>11</sup>, cit., p. 1291; TREITEL, *The law of contract*<sup>13</sup>, Ed. by E. Peel, London 2011, p. 600.

<sup>9</sup> Si vedano, pur da prospettive non sempre coincidenti, CAMPOBASSO, *Coobbligazione cambiaria e solidarietà diseguale*, cit., p. 155 e ss.; A. DI MAJO, voce *Obbligazioni solidali (e indivisibili)*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano 1979, p. 309; P. M. VECCHI, *L'azione diretta*, Padova 1990, p. 367 e ss.; similmente, aderendo al medesimo approccio analitico cui si accede in questo studio, M. ORLANDI, *La responsabilità solidale. Profili delle obbligazioni solidali risarcitorie*, Milano 1993, spec. p. 57 e ss.

<sup>10</sup> Per questo insegnamento cfr. ENNECCERUS-LEHMANN, *Recht der Schuldverhältnisse*<sup>15</sup>, Tübingen 1958, § 90, I, 2, p. 361. Più di recente, anche per una valutazione non integralmente adesiva, LARENZ, *Schuldrecht*<sup>14</sup>, I, München 1987, § 37, I, spec. p. 636; FIKENTSCHER, *Schuldrecht*<sup>8</sup>, Berlin-New York 1992, § 62, II, 1, p. 378 e s. In Italia, v. già MATTEUCCI, *Solidarietà del fideiussore e suo debito non pecuniario*, in *R. trim. d. proc. civ.*, 1959, p. 1358.

<sup>11</sup> BYDLINSKI, *Münchener Kommentar zum BGB, II, Schuldrecht. Allgemeiner Teil*<sup>8</sup>, München 2007, sub § 427, Rn. 2, p. 2670, ove anche indicazioni di giurisprudenza; PALANDT-GRÜNEBERG, *Bürgerliches Gesetzbuch*<sup>70</sup>, München 2011, sub § 427, Rn. 1.

senz'altro ricorre, salvo patto contrario, quando le parti assumano il medesimo debito mediante lo stesso contratto; ovvero per i casi in cui la legge contempra ipotesi di solidarietà nell'interesse di uno solo dei condebitori, sovente, seppur non esclusivamente<sup>12</sup>, secondo il modello della solidarietà in garanzia. Le opinioni, però, divergono, quando si tratti di intendere se una solidarietà in assenza di *eadem causa obligandi* possa sussistere anche fuori da fattispecie legali tipiche<sup>13</sup>.

Passando all'indagine dell'area del diritto inglese — diverse al riguardo le opzioni del diritto scozzese, come visto legato alla tradizione della parziarietà anche nel caso di assunzione congiuntiva del debito<sup>14</sup> — l'obbligazione è *joint*, ovvero *joint and several*, quando più soggetti assumano « *together* »<sup>15</sup>, di regola anche qui con l'unico contratto, il medesimo debito<sup>16</sup>. Piuttosto, in quel sistema, ci si sforza di distinguere l'area delle obbligazioni *joint*, in cui tutti i debitori assumerebbero un'unica obbligazione, da quella delle « *joint and several promises* », in cui ciascun debitore assumerebbe sia l'obbligazione comune sia una separata obbligazione (questa la « tecnica » per superare l'aporia dell'unica obbligazione in capo ad una pluralità di soggetti obbligati singolarmente<sup>17</sup>) ad adempiere l'intero debito comune. Con l'effetto che nel primo caso il creditore dovrebbe promuovere la propria *action* nei riguardi di tutti i debitori; mentre nel secondo caso potrebbe attivarsi nei confronti di uno solo di essi, nella logica propria della solidarietà.

Di regola si presume, nel dubbio, che la *promise* sia *joint*<sup>18</sup>; e tuttavia le ragioni di distinzione vanno appassendo, essendo oggi « evaporate » molte delle difformità di disciplina processuale che le motivavano<sup>19</sup>.

<sup>12</sup> Le previsioni di solidarietà *ex lege* possono infatti avere *rationes* diverse: v. infatti TERRÉ-SIMLER-LEQUETTE, *Les obligations*<sup>11</sup>, cit., p. 1292.

<sup>13</sup> Esplicitamente in senso affermativo, ORLANDI, *La responsabilità solidale*, cit., p. 80; altrettanto nettamente in senso contrario, BUSNELLI, *L'obbligazione soggettivamente complessa*, cit., p. 87; G. BISCONTINI, *Solidarietà fideiussoria e decadenza*, cit., p. 41; B. GRASSO, *Surrogazione legale e solidarietà*, cit., p. 34; BIANCA, *Diritto civile*, 4, *L'obbligazione*, Milano 1990, p. 706. Per una « rilettura » di tale secondo orientamento, VECCHI, *L'azione diretta*, cit., p. 371.

<sup>14</sup> MC BRYDE, *The law of contract in Scotland*<sup>5</sup>, Edinburgh 2007, p. 287.

<sup>15</sup> TREITEL, *The law of contract*<sup>13</sup>, cit., p. 600.

<sup>16</sup> Oltre che ovviamente nei casi in cui la solidarietà sia prevista *by statute*.

<sup>17</sup> Così nitidamente TREITEL, *The Law of Contract*<sup>13</sup>, cit., p. 600. Come noto nell'area di *civil law* si ritiene che tutti assumano una diversa obbligazione ma avente ad oggetto la medesima prestazione: v. sul punto RUBINO, *Delle obbligazioni*, cit., p. 147 e s.; TERRÉ-SIMLER-LEQUETTE, *Les obligations*<sup>11</sup>, cit., p. 1295 e s.

<sup>18</sup> Sul punto v. TREITEL, *The law of contract*<sup>13</sup>, cit., p. 600.

<sup>19</sup> Chiare indicazioni in *Markesinis and Deakin's Tort Law*<sup>6</sup>, by Deakin, Johnston and Markesinis, Oxford 2007, p. 1034; C. VON BAR, *The Common European Law of Torts*, I, Oxford 1998, p. 337: invero, un annacquamento delle menzionate distinzioni processuali radicate nella tradizione di *common law* risale già al *Law Reform Act* del 1935 (*Married woman and joint tortfeasors*).

Tornando però al nostro problema, la solidarietà *ex contractu* in *common law* sembra quindi ancor più nettamente presupporre l'unità del titolo negoziale del debito comune.

Certo, si prende atto che nel caso di stipulazione di *contracts of guarantee* il « *guarantor undertakes joint and several liability with the debtor* »; ma pure qui la solidarietà in garanzia è considerata « speciale », anche quanto alla disciplina applicabile<sup>20</sup>, e non mette in discussione l'idea per cui, di regola, è l'assunzione *congiunta* del medesimo obbligo (o di un debito avente il medesimo oggetto) a qualificare come *joint* (o come *joint and several*) l'obbligazione.

In definitiva, che si fondi la solidarietà contrattuale su argomenti di unità formale del titolo, o sull'accertamento di requisiti strutturali di fatti-specie (*idem debitum* ed *eadem causa obligandi*), le soluzioni cui l'interprete europeo perviene in punto di solidarietà *ex contractu* appaiono sovente restrittive.

E ciò nonostante i rilievi critici sopra riferiti, di chi, nell'area del *civil law* — specie nell'esperienza italiana e tedesca — non conviene con l'idea prevalente per cui la solidarietà (o quanto meno la presunzione legale di solidarietà, laddove contemplata dal diritto positivo) presupporrebbe una *eadem causa obligandi*, intesa come unità della fonte negoziale dell'obbligo.

Detti rilievi paiono peraltro da condividere con riguardo al diritto italiano, in quanto, come si è osservato, le discipline di diritto positivo (cfr. proprio il « nostro » art. 1292 c.c.) non danno indicazioni in tale senso; e se la solidarietà, per gli effetti di aggravamento della posizione del debitore, certo postula un nesso tra le diverse posizioni debitorie (diversamente non spiegandosi perché ciascuno dovrebbe pagare al creditore anche la quota di debito degli altri), già plurime assunzioni del *medesimo* debito nei riguardi dell'*unico* creditore, *il cui interesse è integralmente soddisfatto dall'adempimento di uno solo dei debitori* (cfr. ancora l'art. 1292 c.c.), potrebbero dare prova di un simile collegamento.

Pervero, la portata pratica della disputa potrebbe rivelarsi contenuta: il vincolo solidale ad adempiere l'obbligazione contrattuale normalmente segue proprio l'assunzione dell'obbligo mediante il medesimo contratto. Ma non sempre è così: in particolare, è il superamento di una lettura rigida dell'*eadem causa obligandi* quale presupposto della solidarietà (*rectius*, della presunzione di solidarietà) ad avere talora consentito l'applicazione della disciplina in esame, *in assenza di un medesimo titolo ed altresì di una espressa previsione di legge*, nelle ipotesi — in cui per l'appunto più soggetti assumono il medesimo debito nei riguardi del medesimo creditore

<sup>20</sup> Si osserva in TREITEL, *The law of contract*<sup>13</sup>, cit., p. 603 che « *special rules apply to contracts of guarantee* ».

— di coobbligazione cambiaria<sup>21</sup>, di assunzione del debito altrui<sup>22</sup>, ovvero nel caso di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica<sup>23</sup>: tutte fattispecie in cui difetta una previsione espressa legale di solidarietà e pure manca una *eadem causa obligandi*.

2. — Sin qui quanto all'area operativa della solidarietà *ex contractu*.

L'opera dell'interprete si rende tuttavia più complessa quando si tratti di individuare il campo di operatività della c.d. solidarietà risarcitoria.

La vicenda solleva invero — nell'area di *civil law* come in quella di *common law* — più di un'incertezza e qualche imbarazzo; e poiché essa non sembra poter essere affrontata con gli strumenti utilizzati per indagare il problema della solidarietà « da contratto », forte è la tentazione di « staccare » radicalmente i due settori della solidarietà.

Sul piano definitorio, si ha solidarietà risarcitoria quando più soggetti, avendo tutti cagionato il medesimo danno (ovvero, se si sta all'art. 2055 c.c. italiano, quando « *il fatto dannoso* » sia a loro tutti « *imputabile* »), siano obbligati in solido ad una prestazione di riparazione del pregiudizio.

Non pare rilevante la fonte dell'obbligo risarcitorio, il (medesimo) danno può derivare da diverse condotte di illecito aquiliano, ovvero da diversi inadempimenti (anche a contratti diversi), ovvero ancora dal concorso tra illecito contrattuale ed extracontrattuale<sup>24</sup>. Neppure è significativo che i diversi contributi causali al pregiudizio promanino da condotte illecite *independenti*<sup>25</sup>, né gioca un ruolo il grado della colpa, o la consi-

<sup>21</sup> CAMPOBASSO, *Coobbligazione cambiaria e solidarietà diseguale*, cit., p. 145 e ss.

<sup>22</sup> ORLANDI, *Concorso nel danno ambientale e teoria dell'equivalenza*, in Nicotra-Salantiro (a cura di), Torino 2010, p. 145.

<sup>23</sup> Cfr. P.M. VECCHI, *L'azione diretta*, cit., p. 384. Sul punto, ma per una soluzione diversa, A. GNANI, *La responsabilità solidale*, in *Il codice civile. Commentario* fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, Milano 2005, p. 54 e s.

<sup>24</sup> Tale esito è comune a tutti i principali ordinamenti europei: per il sistema francese cfr. infatti TERRÉ-SIMLER-LEQUETTE, *Les obligations*<sup>11</sup>, cit., p. 1306; MALAURIE-AYNÈS-STOFFEL MUNCK, *Les obligations*<sup>6</sup>, cit., p. 720; per quello inglese CHITTY, *On contracts*<sup>31</sup>, I, London 2012, p. 1366 e s.; per la Germania, PALANDT-SPRAU, *Bürgerliches Gesetzbuch*<sup>70</sup>, cit., sub § 840, Rn. 1; WAGNER, in *Munchener Kommentar zum BGB, V, Schuldrecht, Besonderer Teil*<sup>6</sup>, München 2009, sub § 840, Rn. 9. Quanto all'Italia, per tutti, M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma 1993, p. 723, ed in giurisprudenza, da ultimo, Cass. 30 marzo 2010, n. 7618; ma sull'applicazione dell'art. 2055 c.c. nel caso di plurimi inadempimenti v. anche la successiva nt. 75.

<sup>25</sup> Per l'Italia, tra le altre, Cass., sez. un., 15 luglio 2009, n. 16503, in *Nuova g. civ. comm.*, 2010, I, p. 195 e ss.; Cass. 21 giugno 2013, n. 15687 per cui « per la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c., non è necessario che più soggetti concorrano nell'unica azione od omissione, ma basta, nel caso di pluralità di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, che ciascuno di essi abbia concorso in maniera causalmente efficiente a produrre l'evento ». In eguale senso FRANZONI, *Fatti illeciti*, cit., p. 721.

stenza dell'incidenza causale, che connoti ciascun illecito<sup>26</sup>; tuttavia, e qui come si vedrà sta lo snodo dell'intera vicenda, il danno deve essere *lo stesso*.

Quando ciò accada si ritiene infatti non giustificato che chi ha dato causa al medesimo danno veda ridotta la propria responsabilità verso il danneggiato per il fatto che anche altri ha tenuto una condotta imputabile causalmente efficiente rispetto all'evento dannoso; d'altro lato, poiché in tali casi si debbono evitare esiti che arricchiscano ingiustificatamente la sfera del danneggiato<sup>27</sup>, la responsabilità di ciascuno per l'intero è *joint and several*, e segue perciò le regole proprie della solidarietà: il danneggiato avrà diritto una sola volta alla riparazione del pregiudizio cagionatogli da una pluralità di condotte illecite.

Ma se questa è la *ratio* della solidarietà risarcitoria — per come ordinariamente evocata in molti ordinamenti europei — allora la ragione fondativa del vincolo solidale parrebbe individuarsi nel fatto che ciascuna delle condotte illecite è autosufficiente nel (ovvero, quanto meno, ha contribuito a) cagionare l'*unico ed indivisibile* pregiudizio oggetto di risarcimento.

Non mancano tuttavia — è opportuno segnalarlo da subito — posizioni diverse: così proprio in Italia, anche sulla scorta di un'interpretazione sistematica dei primi due commi dell'art. 2055 c.c.<sup>28</sup>, si considera qualche volta sufficiente ad affermare la solidarietà qualsivoglia contribuzione causale (anche minima) all'evento dannoso, pur quando sia possibile individuare porzioni di danno autonomamente attribuibili ai singoli *tortfeasors*.

A tale esito si perviene talora ritenendo che un danno unico ricorra ogni qual volta i pregiudizi, pur diversi e separabili, siano però effetto della lesione del medesimo interesse dell'offeso. Talaltra, più semplicemente, considerando che ogni qual volta il danno cagionato dalle diverse condotte abbia natura omogenea (si pensi al danno all'ambiente, ovvero all'onore) la cornice unitaria del complessivo pregiudizio rende ragione della solidarietà, anche quando sarebbe possibile valorizzare la diversa efficienza dannosa delle varie condotte (che potrebbero avere cagionato, ciascuna, una parte, magari persino materialmente individuabile e separabile, del pregiudizio). A prescindere da qualsivoglia collegamento psicologico tra le diverse condotte, e restando irrilevante il « peso » di ciascun illecito,

<sup>26</sup> FRANZONI, *L'illecito*<sup>2</sup>, Milano 2010, in *Trattato della responsabilità civile* a cura di Franzoni, t. 1, p. 133; Cass. 7 luglio 1998, n. 6599.

<sup>27</sup> Cfr. C. VON BAR, *The Common European Law of Torts*, cit., p. 70. Ma si tratta di argomento molto frequentato nella giurisprudenza inglese: v. l'opinione del giudice Lord Rodger nella sentenza della *House of Lords*, *Barker v. Chorus (UK) PLL*, [2006], 2, *WLR* 1027, [2006] *UKHL*, 20.

<sup>28</sup> Il capoverso della disposizione darebbe rilievo al peso delle diverse contribuzioni causali al pregiudizio sul solo piano dei rapporti interni.

ogni apporto causale ad un « *risultato finale unitario* »<sup>29</sup> — e quindi ad un danno la cui « medesimezza » è interpretata in termini assai più larghi di quanto occorra in altri ordinamenti — giustificerebbe, in questa linea, la regola della solidarietà.

Torneremo appresso sul punto, qui si deve rilevare che una disciplina della solidarietà risarcitoria, come è noto, è espressamente prevista in molte codificazioni (si pensi all'art. 2055 c.c., al § 840, s. I, del BGB) e pure in taluni ordinamenti in cui, come dianzi rilevato, difetta al contrario una presunzione di solidarietà in ambito contrattuale (si veda l'art. 6:99 del BW olandese, gli artt. 926 e s. del codice greco, gli artt. 490 e 497 di quello portoghese).

Inoltre, finanche laddove manchi una disciplina espressa in punto di solidarietà risarcitoria, essa viene ricostruita, nei termini evocati, in via giurisprudenziale. E ciò anche in quei sistemi in cui — vigendo una presunzione generale di parziarietà dell'obbligazione soggettivamente complessa dal lato passivo — un tale esito avrebbe potuto rivelarsi, sul piano sistematico, disagevole. È quel che accade in Spagna ed in Francia, sistema, quest'ultimo, in cui la necessità, da un lato, di superare la presunzione di parziarietà (prevista in ambito contrattuale) e, dall'altro, l'assenza di una disciplina legale di solidarietà risarcitoria hanno peraltro indotto l'interprete alla ricostruzione — sovente reputata artificiosa<sup>30</sup> — della categoria dell'obbligazione *in solidum*, distinta da quella dell'obbligazione *solidaire* (applicabile essenzialmente nell'area della solidarietà contrattuale).

Che la solidarietà risarcitoria trovi fonte in una previsione espressa di diritto positivo ovvero in una ricostruzione dell'interprete, sarebbe in ogni caso il « medesimo danno » — ma, come anticipato, sul senso del sintagma ci si dovrà interrogare — a porsi quale elemento di necessaria interrelazione tra le diverse condotte, che per il resto potrebbero configurarsi come del tutto autonome e non coordinate.

Anche nell'area di *Common law* — a questo riguardo, peraltro, la disciplina della solidarietà si rende omogenea in diritto inglese ed in diritto scozzese — i soggetti ritenuti « *liable* » rispetto ad un « *same damage* » sono chiamati a risarcire, « *jointly and severally* », l'intero pregiudizio prodotto; e non solo, si precisa, quando la loro azione sia congiunta — e quindi tali soggetti abbiano agito quali *joint tortfeasors*<sup>31</sup> — ma anche nel-

<sup>29</sup> Così FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, cit., p. 721, ma come vedremo appresso si tratta della prospettiva più frequentata anche in giurisprudenza.

<sup>30</sup> Che la categoria dell'obbligazione *in solidum* non palesi caratteri nitidi è rilevato da MALAURIE-AYNES-STOFFEL MUNCK, *Les obligations*<sup>6</sup>, p. 719; egualmente critici TERRÉ-SIMLER-LEQUETTE, *Les obligations*<sup>11</sup>, cit., p. 1311, che accolgono con favore i progetti di riforma del diritto della responsabilità civile che contemplan disposizioni esplicite in tema di solidarietà risarcitoria.

<sup>31</sup> Quanto all'Italia, per talune tendenze minoritarie, e risalenti, volte a limitare la soli-

l'ipotesi in cui le condotte autonome tenute dagli *independent tortfeasors* abbiano causato il « *same damage* »: la regola è del resto oggi espressamente contemplata, *by statute*, dall'art. 1 del *Civil liability (Contribution) Act* del 1978.

Se tali sono le scelte in punto di solidarietà risarcitoria nei diversi ordinamenti europei, non sorprende che di tali esiti abbiano preso atto sia i PECL (« *è in solido l'obbligazione di più soggetti responsabili per il medesimo fatto dannoso* », recita la versione italiana dell'art. 10:102, 2) sia il DC-FR (« *Liability is solidary in particular where two or more persons are liable for the same damage* »: art. III - 4:103, 2).

3. — Il ricorrere, in punto di solidarietà risarcitoria, di una regola all'apparenza uniforme nei diversi ordinamenti europei non può però fare schermo ai seri problemi che, ad un esame non di superficie, tale regola pone sul piano interpretativo, come attestano gli orientamenti giurisprudenziali che — magari dietro massime uniformi — tradiscono più di un'incertezza.

In particolare, come si è anticipato, non sempre è chiaro quando si possa ritenere sussistente quel *medesimo danno*<sup>32</sup> imputabile a tutti gli autori di condotte illecite e che giustifica il vincolo comune a riparare l'intero pregiudizio.

Inoltre, la disciplina della solidarietà risarcitoria potrebbe essere criticamente indagata anche ponendosi in una prospettiva attenta all'argomento sistematico: se, come visto, la solidarietà *ex contractu* è sovente subordinata all'accertamento di una *eadem causa obligandi* — e comunque è per lo più intesa in termini di rigorosa verifica di un nesso tra le posizioni dei coobbligati — ci si potrebbe chiedere se logica di unità di sistema imponga di ritenere che pure il « medesimo danno » ragione di solidarietà risarcitoria postuli una qualche forma, pur più flebile, di collegamento tra

---

darietà al concorso doloso o colposo degli autori dell'illecito, v. i rilievi (giustamente) critici verso un approccio « panpenalistico » alla solidarietà svolti da GNANI, *La responsabilità solidale*, p. 129 e ss.

<sup>32</sup> Si è già fatto cenno al fatto che gli orientamenti più diffusi in Italia eludono una riflessione approfondita sui caratteri materiali del « medesimo danno ». Secondo tali tesi « causalistiche » è infatti sufficiente accertare la partecipazione causale di ciascun illecito alla produzione di un « risultato finale unitario », rinunciando ad indagare se nell'ambito di esso possano riscontrarsi pregiudizi « separabili ». Una siffatta indagine è invece comune nelle esperienze straniere, e comunque non estranea a talune pronunce della nostra giurisprudenza. Ma frequente è l'ulteriore approccio su cui ci si soffermerà nelle pagine che seguono — che mira a ricostruire una nozione di medesimo danno che, liberata da connotazioni meramente materiali, sia giuridicamente qualificata, seppure secondo prospettive diverse: talora si ritiene sussistente l'unico danno quando sia leso il medesimo interesse dell'offeso; talaltra, invece, si ricerca un criterio di selezione normativa del fatto illecito complesso nella connessione tra le diverse condotte illecite.

le posizioni dei diversi *tortfeasors*, che sia in grado di giustificare l'imposizione a ciascuno dell'obbligo risarcitorio per l'intero danno. Sicché, come si vedrà appresso, il tema dei rapporti tra le due aree della solidarietà merita qualche attenzione in più di quella che normalmente le è riservata, ed una riflessione nella prospettiva esaminata potrebbe fornire elementi utili alla ricostruzione dell'area operativa della (o delle) solidarietà<sup>33</sup>.

Ma tornando ad indagare il senso del sintagma « medesimo danno », su di un piano descrittivo è d'obbligo osservare come la nozione sia di frequente intesa in senso largo; con conseguente generosa affermazione della solidarietà risarcitoria. In questa logica, se ne è fatto cenno, la contribuzione causale ad una fattispecie dannosa in qualche modo « unitaria » giustificerebbe l'operare della solidarietà escludendo rilievo al « peso » della contribuzione di ciascuno.

Così, indagando in qualche esemplificazione, talora si ritiene che sia danno unico non solo quello, che in effetti unico pare, consistente nella distruzione dell'autovettura cagionata da autonome collisioni (tutte idonee a distruggere la medesima parte dell'autoveicolo) ma anche il danno all'ambiente dipendente da plurimi sversamenti, magari di entità assai diversa, di sostanze nocive; o quello all'onore che segue la diffusione da parte di diversi quotidiani di notizie diffamatorie, ed anche qui a prescindere da durata ed intensità di ciascuna offesa<sup>34</sup>. È la difficoltà di distinguere « porzioni » materialmente autonome di un pregiudizio « omogeneo » a suggerire un tale esito.

Ad evitare che qualsivoglia pregiudizio venga trattato, nel segno dell'indistinzione, alla stregua di danno unico, sembra tuttavia necessario verificare con rigore se realmente *tutto* il pregiudizio sia riconducibile a ciascuna delle condotte; ovvero se, al contrario, sia possibile sceverare, nella sfera del soggetto offeso, quote di pregiudizio associabili a ciascuna delle condotte indipendenti.

Sempre che, evidentemente, si ritenga che a giustificare la solidarietà sia la circostanza per cui ogni condotta sia causalmente efficiente rispetto ad un medesimo — in quanto unitario ed indivisibile — pregiudizio. Perché in realtà, lo si è anticipato, vi è chi rigetta in radice l'idea che sia un'indagine sulla natura ed i caratteri (materiali) del pregiudizio occorso a consentire di saggiarne la « medesimezza » (o meno), e ritiene che un danno unitario, in grado di unificare le diverse responsabilità nel vincolo solidale, ricorra ogni qual volta condotte autonome finiscano per *ledere lo stesso interesse* del danneggiato.

---

<sup>33</sup> Analoghe preoccupazioni di coordinamento sistematico in ORLANDI, *Concorso nel danno ambientale e teoria dell'equivalenza*, cit., p. 158, per cui « l'art. 2055 (...) appare in relazione di specie a genere con il fenomeno condebitorio ».

<sup>34</sup> V. la giurisprudenza richiamata *infra* al § 4.

In quest'ultima prospettiva, ad essere unite nella solidarietà risarcitoria sarebbero allora non solo condotte indipendenti e tra loro « scoordinate », ma pure assai distanti sotto il profilo cronologico, e persino all'origine di pregiudizi che interessano sì il medesimo diritto dell'offeso, e magari lo stesso bene dell'offeso, ma che sono singolarmente apprezzabili e distinguibili. Si pensi al danno al paraurti anteriore di un'autovettura, cagionato da Tizio, che si accompagna al pregiudizio al cofano posteriore della medesima auto, cagionato da Caio; ovvero alle crepe cagionate in due ali distinte di un immobile sottoposto a lavori di ristrutturazione da parte di imprese diverse, ognuna responsabile di ciascuna ala<sup>35</sup>).

In tale linea, che evidentemente enfatizza una nozione « normativa » di danno quale lesione del (medesimo) diritto altrui<sup>36</sup>, diverse lesioni all'integrità dell'autovettura, ovvero alla salute dell'offeso od alla salubrità ambientale integrerebbero l'unico danno che, sempre, tutti i responsabili sarebbero tenuti a risarcire per l'intero. Nessun rilievo avrebbe, in questi casi, la possibilità di distinguere « porzioni » di pregiudizio arrecate all'offeso e causalmente imputabili, ciascuna, ad un solo *tortfeasor*: il pregiudizio sarebbe comunque *unico* ogni volta che le diverse condotte illecite abbiano contribuito, anche dispiegando una contribuzione causale minima, alla lesione del medesimo interesse dell'offeso<sup>37</sup>.

Un orientamento siffatto cerca, evidentemente, di dare una legittimazione tecnica ai larghi orientamenti applicativi evocati, fondandoli non sul piano (inclinato ed incerto) della natura materiale del pregiudizio bensì su di un più sicuro, e giuridicamente qualificato, criterio.

Tuttavia una tale ricostruzione, coinvolgendo nell'obbligo solidale anche soggetti che hanno contribuito a danni nitidamente distinguibili — non sembra rispondere alle ragioni ordinariamente fondative della solidarietà, che appunto sembrano postulare l'idea per cui chi causa un pregiudizio non può vedere alleggerita la propria obbligazione risarcitoria per il fatto che anche altre condotte si pongano come causa concorrente di un *medesimo* pregiudizio, cui le condotte siano realmente « vicine ».

In altre parole, una tesi siffatta pare legittimare un'incontrollata applicazione della solidarietà anche in fattispecie in cui non pare giustificarsi

---

<sup>35</sup> È la fattispecie decisa da Cass. 11 novembre 1987, n. 8312, in *Arch. civ.*, 1988, p. 429 e ss., che correttamente nega il ricorrere di un danno unico e quindi di un obbligo solidale in capo a ciascuna delle imprese. Qualche ambiguità sul punto — ma in una fattispecie (danno alla parte posteriore di un'autovettura) in cui era impossibile distinguere porzioni di pregiudizio ricollegabili ad ogni singolo tamponamento — si rinviene in Cass. 25 marzo 1999, n. 2814, in *Giust. civ.*, 1999, I, p. 1598.

<sup>36</sup> V. infatti GNANI, *La responsabilità solidale*, cit., p. 146.

<sup>37</sup> Di qui l'idea che la solidarietà sussista anche quando il singolo illecito non contribuisca all'intero (unitario) pregiudizio ma anche solo ad una sua parte (v. ancora GNANI, *La responsabilità solidale*, cit., p. 168).

quel coinvolgimento di uno degli *independent tortfeasor* nella riparazione di danni che, invece, lo coinvolgerebbero — per *vicinitas*<sup>38</sup> — del tutto indirettamente<sup>39</sup>.

Certo, si è sostenuto che qui sarebbe proprio il danno (inteso appunto come *evento lesivo di un medesimo interesse dell'offeso*) ad istituire il nesso tra i diversi illeciti: ma — oltre che sul piano delle soluzioni operative — la soluzione non convince anche sul piano tecnico, legata come è alla valorizzazione della teorica del « danno evento » in un contesto normativo in cui il dato unificante delle plurime responsabilità sembra scorgersi, piuttosto, nell'unità del danno (conseguenza) riconducibile, integralmente, a ciascuno dei fatti illeciti lesivi del diritto altrui.

Né l'art. 2055 c.c. italiano — che come accade in altri ordinamenti positivizza la regola della solidarietà per i casi in cui più condotte contribuiscono causalmente, *anche in forme diverse*, al medesimo fatto dannoso — autorizza a ritenere che detto medesimo fatto ricorra anche nel caso di danni diversi, autonomamente attribuibili ai singoli illeciti, solo perché questi ultimi lederebbero la medesima posizione soggettiva.

In questa logica sembrerebbe allora più persuasiva la tesi che decide della solidarietà da fatto illecito dell'*independent tortfeasor*, indagando la *divisibilità* o meno del pregiudizio. Sottesa a tale criterio — giocato sui caratteri strutturali e materiali del danno — sembra delinarsi proprio l'idea di base della solidarietà risarcitoria: quella per cui il *tortfeasor* è tenuto per il tutto — salva rivalsa — ogni qual volta la propria condotta abbia causalmente contribuito all'intero, unitario, danno.

Almeno in prima battuta<sup>40</sup>, sembra allora cruciale, per decidere della solidarietà, indagare il carattere *divisibile* ovvero *indivisibile* del pregiudizio cagionato dai diversi responsabili.

A questa stregua, se è possibile isolare una porzione di pregiudizio « separabile » e, poi, imputare causalmente ciascuna « parte » ad ognuna delle condotte illecite, la responsabilità non potrebbe che dirsi parziaria; nel caso in cui ciò non sia possibile varrà la regola opposta e tutti saranno tenuti a risarcire l'intero pregiudizio, salvi i regressi.

L'argomento — che valorizza l'idea per cui la solidarietà si giustifica se l'intero ed indivisibile danno è imputabile a ciascuna condotta — è particolarmente frequentato nell'area del diritto inglese (e scozzese), ove, per decidere della natura parziaria o solidale dell'obbligo, si indaga precisamente il carattere divisibile od indivisibile del danno, poiché nel primo

<sup>38</sup> In quanto medesimo è il soggetto vittima del pregiudizio, ed omogeneo è l'interesse, giuridicamente qualificato e protetto, che sia stato offeso.

<sup>39</sup> Nello stesso senso, ORLANDI, *Concorso nel danno ambientale e teoria dell'equivalenza*, cit., p. 146 e s., nt. 10.

<sup>40</sup> Si vedrà appresso come, ad un esame più attento, altri — ulteriori rispetto a — quelli esclusivamente materiali — sono i criteri che contribuiscono a decidere della solidarietà.

caso difetterebbe il *same damage* presupposto — oggi anche ai sensi della disciplina « *by statute* » di cui all'art. 1 del *Civil Liability (Contribution) Act* del 1978 — della solidarietà. Ma un tale esito non è estraneo, pur manifestandosi in forme diverse, all'area del *civil law*: indicazioni in questo senso sembrano in particolare trarsi dall'esperienza francese<sup>41</sup>, ove l'evocato superamento, nel settore dell'obbligazione risarcitoria, della generale presunzione di parziarietà pare subordinato alla difficoltà di distinguere una parte di pregiudizio causalmente imputabile ad una sola delle condotte illecite « concorrenti »; mentre ancor più chiara è la posizione assunta dall'ABGB austriaco, il cui § 1302 espressamente prevede che gli autori di condotte illecite indipendenti siano responsabili in solido solo quando non sia possibile determinare la porzione di pregiudizio imputabile a ciascuno di essi (« *se l'apporto di ciascuno al danno non può essere determinato* »).

Solo quando il pregiudizio patito dal danneggiato non è separabile in poste imputabili ai diversi soggetti, il nesso tra le diverse posizioni risarcitorie — unite dal contribuire all'intero e medesimo danno — pur certo meno stringente di quello che ricorre nel caso di compartecipazione alla medesima condotta illecita, renderebbe ragione del vincolo solidale in capo a ciascun *independent tortfeasor*.

Tuttavia, il giudizio sulla allocazione di singole poste di pregiudizio a ciascuna condotta concorrente — nonché quello sulla quantificazione delle separate quote del risarcimento — è sovente incerto<sup>42</sup>. Una siffatta attività di *severance* funziona certamente nei casi in cui sia dato apprezzare nitidamente due diversi danni materiali (le « crepe » comparse nelle diverse ali del palazzo cui hanno lavorato due diverse imprese, per stare ad una fattispecie giurisprudenziale evocata), ovvero, all'opposto, quando il pregiudizio sia realmente indistinguibile in porzioni autonomamente imputabili a ciascun *tortfeasor*.

Ma quando più condotte, magari di intensità assai diversa, abbiano cagionato un danno « omogeneo » in cui è difficile scorgere componenti singolarmente apprezzabili e qualitativamente diverse — come avviene nel caso di danno alla salute, all'ambiente, all'onore — la difficoltà di quantificazione dei diversi apporti causali e la cornice unitaria del danno talora inducono a ritenere sussistente un pregiudizio unico anche quando

<sup>41</sup> Cfr. MALAURIE-AYNÈS-STOFFEL MUNCK, *Les obligations*<sup>6</sup>, cit., p. 720, « *Il ne saurait y avoir d'obligation in solidum s'il y a pour la même victime des dommages distincts causés par des auteurs distincts: le dommage doit être unique* ».

<sup>42</sup> Particolarmente avvertito di un rischio siffatto ORLANDI, *La responsabilità solidale*, cit., p. 107, che sembra tuttavia negare rilievo all'argomento della (in)divisibilità del pregiudizio anche nelle ipotesi in cui l'unità del danno sia inequivoca (come nel caso della distruzione della medesima autovettura cagionata da condotte tutte causalmente autosufficienti, eppure del tutto « scollegate »), e quindi ciascuna condotta sia causalmente efficiente rispetto all'intero evento dannoso.

una relazione tra singole condotte ed una parte del pregiudizio sarebbe configurabile: la consistenza di ciascuna contribuzione causale al danno resta così irrilevante.

Il punto è che, o si afferma esplicitamente, secondo l'orientamento sopra evocato ma che in questo studio non si è condiviso, che la lesione del medesimo diritto dell'offeso basti ad unificare i diversi illeciti, ovvero, se si ragiona — in linea con la tradizione diffusa negli ordinamenti europei — in termini di unità (e indivisibilità) del danno riferibile alle diverse condotte, sembra più opportuna un'indagine rigorosa al riguardo.

La realtà è che ogni qual volta non sia dato accertare, in termini sicuri, la separabilità tra porzioni di pregiudizio della stessa natura, il giudizio di divisibilità finisce per essere influenzato da valutazioni di altra origine<sup>43</sup>: dal grado di coordinamento tra le posizioni dei diversi debitori, a scelte *lato sensu* « politiche » che tengono conto del rilievo delle posizioni soggettive violate. Come evidenziano proprio le vicende, su cui torneremo subito appresso, del danno all'ambiente ovvero di quello alla salute derivante a prolungata esposizione, presso diversi datori di lavoro, all'amianto.

Tutto ciò per dire, sul piano descrittivo, che quello giocato sulla « divisibilità » o sull'unità materiale è argomento, in molti casi, nient'affatto neutro; e che le scelte dell'interprete — anche quando si fondano dichiaratamente su di esso — sembrano talora « attivare » altri criteri, che realmente decidono dell'imputazione a ciascun *tortfeasor* dell'obbligo di riparare l'intero pregiudizio prodotto dal concorrere dei diversi illeciti.

Mentre, sul piano ricostruttivo, i rilievi sin qui svolti sembrano convincere della necessità di un giudizio sulla solidarietà risarcitoria giocato sì, in prima battuta, su di una verifica seria circa l'indivisibilità del pregiudizio ma anche poi, sull'accertamento di un legame — anche minimo, non essendo certo necessario, come visto, un coordinamento dei diversi illeciti — tra le posizioni dei *tortfeasors* in grado di qualificare giuridicamente una nozione di medesimo danno che non si fonda solo su canoni materiali.

In tutti i casi — assai più frequenti di quanto ritenga la larga giurisprudenza del « risultato finale unitario » — cui sarebbe dato distinguere quote (o addirittura) parti di pregiudizio, potrebbe essere allora il nesso tra le posizioni dei diversi *tortfeasors* a decidere del vincolo solidale.

4. — Gli orientamenti della giurisprudenza, nei diversi ordinamenti europei, paiono confermare tali ultime indicazioni: il criterio della natura divisibile ovvero indivisibile del danno sembra formalmente decisivo nel delineare l'area della solidarietà. Ma, per converso, la sua applicazione è

<sup>43</sup> Sull'illusione della materialità v. anche TERRÉ-SIMLER-LEQUETTE, *Les obligations*<sup>11</sup>, cit., p. 1310 e s., che rilevano come l'obbligazione *in solidum* in realtà non derivi « *de la nature des choses* », non sia un effetto che « *naturellement* » segue i caratteri del danno.

insicura: talora quasi ogni pregiudizio è ritenuto unitario, in altri casi l'indagine sulle diverse componenti del danno e sulla loro derivazione causale dai singoli illeciti è più attenta.

A grandi linee, il primo orientamento è più diffuso in Italia, mentre il secondo è più comune, ad esempio, nell'area di *common law*; tuttavia anche nell'area di *civil law* talora l'interpreta valuta il ruolo di ciascuna condotta nel cagionare porzioni di danno separabili.

In particolare, anche nel contesto italiano, ove pure prevale l'idea dell'irrilevanza del « peso » di ciascuna condotta concorrente pure laddove sia dato separare quote di pregiudizio autonomamente imputabili al singolo illecito<sup>44</sup> — qualche volta la giurisprudenza prende atto di come sia talora possibile sceverare porzioni di pregiudizio autonomamente attribuibili a ciascuna condotta concorrente.

Così per il caso di danno alla salubrità ambientale conseguente ad una pluralità di sversamenti di sostanze tossiche in un corso d'acqua, in taluni casi si è escluso ogni rilievo all'importanza di ciascun contributo — osservando che l'inquinamento era dello stesso tipo ed interessava la medesima area del corso d'acqua, od addirittura solo il cumularsi dei diversi sversamenti aveva cagionato l'alterazione risarcibile — mentre in altri casi si è enfatizzato — e senza evocare la disciplina speciale in tema di riparazione del danno all'ambiente<sup>45</sup> — il diverso apporto causale delle singole, tra loro indipendenti, condotte illecite per escludere la solidarietà<sup>46</sup>.

In quest'ultimo senso anche la giurisprudenza francese è approdata ad esiti restrittivi — un noto caso ha riguardato l'inquinamento acustico provocato dal traffico aereo nell'area dell'aeroporto di Paris Orly — considerando possibile distinguere, nell'ambito del pur « omogeneo » danno da « *nuisances sonores* », quote di pregiudizio imputabili alle diverse compagnie, ritenute obbligate al risarcimento in favore dei soggetti danneggiati,

<sup>44</sup> Per l'affermazione di solidarietà risarcitoria — e, prima, di danno unitario — persino nel caso di concorso causalmente prossimo all'irrilevanza, Cass. 16 febbraio 1996, n. 1199, in *G. it.*, 1997, I, 1, p. 1436, richiamata, pare adesivamente, anche da FRANZONI, *L'illecito*<sup>2</sup>, cit., p. 134. Egualmente assai larga nel definire il ricorrere di un medesimo danno la giurisprudenza in tema di danno alla reputazione: cfr. Cass. 2 luglio 1997, n. 5944, in *Giust. civ.*, 1997, I, p. 3049; Cass. 21 giugno 2004, n. 11560; più prudente Cass. 4 febbraio 1992, n. 1147, in *F. it.*, 1992, I, c. 2127.

<sup>45</sup> Come è noto oggi l'art. 311, comma 3°, del codice dell'ambiente (d. legis. 152/2006) — ma analoga scelta era stata operata in passato dall'art. 18 della legge 349 del 1986 — prevede, in una logica di responsabilizzazione e di sanzione, una responsabilità parziaria e personale in capo a ciascun autore di una condotta lesiva dell'integrità ambientale.

<sup>46</sup> V. nel primo senso, favorevole alla solidarietà in una fattispecie in cui in astratto poteva valutarsi la consistenza dell'effetto nocivo connesso al singolo « sversamento », Cass. 20 gennaio 1995, n. 623, in *Giust. civ.*, 1995, I, p. 2461. In senso contrario, invece, Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 493, in *Mass. Giust. civ.*, 1999, p. 1692 (i plurimi illeciti di « captazione di acque pubbliche » sono imputati ciascuno al singolo autore dell'illecito).

solo in proporzione alla quota di traffico aereo a ciascuna attribuibile<sup>47</sup>.

Insomma, quando la *consistenza* del pregiudizio — pur omogeneo e non distinguibile in porzioni materialmente separabili — trovi ragione nel concorrere delle diverse condotte illecite, si evidenzia talora la tentazione — frutto di una corretta ricostruzione dei fondamenti della solidarietà — di porzionare la responsabilità di ciascuno in relazione all'intensità del singolo illecito. Come dimostra il rilievo — che si rinviene nella motivazione di una delle pronunce italiane appena menzionate<sup>48</sup> — per cui sarebbe possibile apprezzare pregiudizi all'ambiente « ontologicamente » distinti, in particolare quando le singole condotte lesive si sono tenute in tempi diversi e storicamente determinati.

Per parte sua, la giurisprudenza inglese si rivela tradizionalmente rigorosa quanto alla nozione di « *same damage* », che ricorrerebbe solo nel caso di danno oggettivamente indivisibile, il che consente soluzioni che danno rilievo al peso della contribuzione causale di ciascuna condotta illecita. Piuttosto si registra qui una tendenza all'estensione dell'area della responsabilità parziaria, allargando la nozione di divisibilità del pregiudizio: è quel che è accaduto in un settore rilevante e delicato, quale quello del danno alla salute del lavoratore dipendente dall'esposizione prolungata a sostanze tossiche occasionata dallo svolgimento delle proprie mansioni presso *diversi* datori di lavoro.

In partenza il criterio adottato per decidere in tali casi della solidarietà (o meno) sembra invero affidarsi esclusivamente ad argomenti *stricto sensu* materiali: poco spazio all'intensità dei diversi illeciti, ma, come detto, un certo rigore, inusuale nell'esperienza italiana, nel qualificare come unitario ed indivisibile il pregiudizio. Con l'effetto di richiamare in causa il nesso tra il singolo illecito e la porzione separabile di pregiudizio a ciascuna condotta ricollegabile.

Così nel 2000, con la sentenza *Holtby v. Brigham & Cowan (Hull) Ltd.*<sup>49</sup> si è considerato il danno da esposizione ad amianto denominato « *Abestosis* », non « *single and indivisible* » proprio in quanto sarebbe possibile « separare » gli effetti sulla salute del lavoratore ricollegabili alle diverse esposizioni da amianto presso i diversi datori di lavoro (con ciò evidentemente accedendo all'idea per cui, laddove sia dato separare, la solidarietà di regola non si impone).

---

<sup>47</sup> Paris, 19 marzo 1979, in *Dalloz*, 1979, p. 429. È da segnalare come la pronuncia sia stata giudicata favorevolmente dagli interpreti: v. TERRÉ-SIMLER-LEQUETTE, *Les obligations*<sup>51</sup>, cit., p. 1307, anche nt. 7, per i quali « *chaque responsable ne peut être condamné à réparer que le seul dommage qu' il a causé* ».

<sup>48</sup> Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 493, cit.; favorevole, questa volta nel settore del danno alla reputazione, ad un accertamento rigoroso del ricorrere di un « medesimo pregiudizio », anche Cass. 4 febbraio 1992, n. 1147, cit.

<sup>49</sup> *Holtby v. Brigham & Cowan (Hull) Ltd.*, [2000] *All ER (D)* 482.

Diversamente — ma applicando la stessa logica argomentativa — si è invece concluso nel caso in cui i soggetti esposti all'amianto abbiano contratto un mesotelioma: patologia che, si osserva, può essere cagionata dall'esposizione anche ad una *singola* fibra di amianto. Sicché la *House of Lords*<sup>50</sup> ha avuto modo di affermare la responsabilità solidale dei diversi datori di lavoro dell'offeso considerando che *ogni* singola esposizione all'amianto ha innalzato il rischio di contrarre il mesotelioma, e pertanto si è posta come possibile antecedente causale dell'*intero* pregiudizio, ritenuto a tale stregua « *indivisible* ».

Ma più di recente, a testimoniare come l'argomento giocato sulla consistenza materiale del pregiudizio si riveli talora relativo, la nozione di « divisibilità » è allargata, in prospettiva certo non favorevole alla solidarietà. Così la *House of Lords*<sup>51</sup> ha precisato che il danno « *da esposizione al rischio* » di mesotelioma non sarebbe da ritenere indivisibile: al contrario, persino qui sarebbero « *the intensity and duration of the exposure* » ad indicare i criteri per una « distribuzione » del pregiudizio risarcibile tra i diversi soggetti ritenuti responsabili.

In tal guisa le Corti inglesi hanno isolato, da un lato, l'ipotesi in cui le diverse condotte si siano poste con sicurezza quale antecedente causale dell'*intero* pregiudizio (che si rende indivisibile), nel qual caso la solidarietà si impone, per il riferito principio per cui « *there is no reason why your liability should be reduced because someone else also caused the arm* »<sup>52</sup>. Ma si sono rivelate prudenti quando il giudizio causale si mostri *più incerto*, avendo le diverse condotte contribuito — non con sicurezza a cagionare l'intero danno — bensì ad incrementare l'esposizione al rischio mesotelioma: nel qual caso si imporrebbe di « *smooth the roughness of the justice which a rule of joint and several liability creates* »<sup>53</sup>.

Certo i giudici inglesi, rievocando rassicuranti argomenti di ordine materiale, finiscono per qualificare il danno da esposizione al rischio — a differenza del danno alla salute che sia con certezza ricollegabile a ciascuna delle condotte illecite — come *divisibile*<sup>54</sup>; ma sembra chiaro che, in realtà, il giudizio sulla indivisibilità del danno è influenzato dall'applicazione di canoni ulteriori: decisiva è così la considerazione degli interessi sostan-

<sup>50</sup> *Fairchild v Glenhaven Funeral Services Ltd*, [2003] 1 AC 32.

<sup>51</sup> *Barker v Corus UK Ltd* [2006] 2 WLR 1027, cit. Ma un tale esito ha trovato di seguito smentita normativa nella *section 3* del *Compensation Act* del 2006, che prevede la responsabilità solidale in caso di danno da mesotelioma.

<sup>52</sup> Ancora *Barker v. Corus UK Ltd*, cit.

<sup>53</sup> Si veda l'opinione resa nel procedimento di cui alla nota che precede da *Lord Hoffmann*, n. 43.

<sup>54</sup> E tale distinzione tra due tipi diversi di danni ha destato più di un rilievo critico: v. infatti J. THOMSON, *Barker v Corus: Fairchild chickens come home to roost*, in *Edinburgh Law Review*, 2006, p. 422 e s. Nello stesso senso la *dissenting opinion*, nell'ambito del procedimento *Barker v Corus*, del giudice Lord Rodger.

ziali in gioco, a sua volta nutrita di argomenti di ordine causale. Quando il giudizio di causalità assume caratteri probabilistici, si rende più forte la tentazione di accedere a soluzioni che gravino il singolo *tortfeasor* della sola quota di responsabilità (da creazione del rischio) ricollegabile alla propria condotta (e generalmente alla durata dell'esposizione) quasi a compensare la incertezza causale con il beneficio della parziarietà dell'obbligo<sup>55</sup>.

In definitiva, anche nell'esperienza di *civil law* si riscontrano tendenze ad accertare la natura realmente unitaria del pregiudizio imputato alle condotte concorrenti, superando l'idea di una responsabilità sempre solidale; in quella inglese, non solo il « medesimo danno » è delineato in termini assai più restrittivi di quanto sovente si ritiene in Italia; di più, la solidarietà è limitata anche in fattispecie di danno in astratto indivisibile ma in cui non sia sicura la derivazione causale dell'intero pregiudizio da ciascuna condotta concorrente.

5. — Sembra allora che nei diversi ordinamenti — al di là delle categorie concettuali non sempre omogenee evocate — si possano trarre delle costanti cui gli interpreti fanno di regola ricorso per decidere dell'estensione dell'area della solidarietà risarcitoria, seppure non manchino discontinuità ed opzioni diverse.

In primo luogo, nessun dubbio si pone quando si accerti una cooperazione di più soggetti nella produzione dell'evento danno: in tale caso il nesso che avvince i diversi debitori si rende del tutto evidente, giustificando il regime della solidarietà; come si è accennato, nell'area di *common law* si è significativamente soliti contrapporre in radice questa fattispecie — in cui operano *joint or concurrent tortfeasors* — a quella, più problematica, degli *independent tortfeasors*.

In assenza di una tale cooperazione, i criteri in base a cui decidere della responsabilità solidale dell'autore del fatto illecito indipendente sono invece disomogenei, e non sempre agevolmente « governabili ».

Pare tuttavia decisivo, in prima battuta, l'accertamento dell'idoneità causale di ciascuna singola condotta a cagionare l'intero — unitario ed indivisibile — pregiudizio di cui si fa questione. È il caso dell'autovettura distrutta in un primo sinistro che viene, immediatamente dopo, a sua volta pesantemente tamponata da un secondo veicolo proveniente in direzione opposta; ovvero di quello delle diverse condotte inquinanti tutte idonee a distruggere una certa specie animale. Qui a ragionare in termini di contributo causale di ogni condotta a produrre l'intero pregiudizio — ov-

---

<sup>55</sup> Indicazioni favorevoli alla decisione si colgono nei *Comments* di K. OLIPHANT, in WINIGER-KOZIOL-KOCK-ZIMMERMANN (eds.), *Digest of European Tort Law*, Berlin 2011, p. 1056.

vero, più empiricamente, di indivisibilità del danno, poiché è impossibile distinguere i singoli elementi del pregiudizio e conseguentemente autonomi apporti causali — pare ineluttabile ipotizzare la responsabilità solidale in capo a ciascuno degli *independent tortfeasors*).

Ma l'unicità (o l'indivisibilità del danno) — pur imprescindibile punto di partenza — è, come si è osservato, criterio equivoco<sup>56</sup>, che si rivela sovente « guidato » da considerazioni che poco hanno a che vedere con un'indagine materiale del pregiudizio, ma piuttosto improntate a canoni di *fairness*, spesso — ma non solo, come la recente esperienza inglese suggerisce<sup>57</sup> — allo scopo di assicurare il più possibile un'effettiva copertura risarcitoria delle poste di pregiudizio<sup>58</sup>. Canoni siffatti non definiscono in termini rigorosi i presupposti del meccanismo della solidarietà, e forte è il rischio — palesato anche nella nostra giurisprudenza — di corollari operativi assai generosi nel ritenere ricorrente un pregiudizio unitario. Ma — e questa è una prima conclusione in chiave critica — prima di imputare all'*independent tortfeasor* l'intero obbligo risarcitorio, salvo regresso, pare in ogni caso necessaria *una verifica rigorosa circa l'effettiva indistinguibilità delle poste di pregiudizio arretrate dalle condotte indipendenti di più soggetti*.

Quando ad un siffatto esito di indistinguibilità non si pervenga, un ruolo decisivo nel delineare l'area della solidarietà sembra potere essere giocato dall'indagine — talora sottesa a talune applicazioni giurisprudenziali — sul nesso tra le posizioni dei diversi responsabili delle condotte illecite. Individuare un nesso di tal fatta consente infatti con maggiore sicurezza, e rinunciando a scivolose forzature che suggeriscono l'unità del danno anche quando tale esito sia tutt'altro che sicuro, di unificare le posizioni dei condebitori ed attribuire a ciascuno dei *tortfeasors* una responsabilità sull'intero pregiudizio anche quando — è il caso dei danni omogenei la cui consistenza è determinata dalle plurime condotte, a ciascuna delle quali potreb-

<sup>56</sup> Più radicalmente, « unicità del danno si rivela in sé formula insignificante » osserva ORLANDI, *Concorso nel danno ambientale e teoria dell'equivalenza*, cit., p. 158, ovvero « inafferrabile » (ID., *La responsabilità solidale*, cit., p. 104). Sull'incertezza in cui restano « impigliate » le diffuse tesi causalistiche che si limitano a ragionare in termini di contribuzione causale all'unico danno per decidere dell'area operativa dell'art. 2055, v. anche MARULLO DI CONDOJANNI, *Commento sub art. 2055*, in *Comm. Gabrielli, Dei fatti illeciti* (a cura di U. Carnevali), t. 1, Torino 2011, p. 422 e s.

<sup>57</sup> Si allude alla giurisprudenza inglese (cfr. ancora, *Barker v Corus*) che ritiene che nel giudizio di *fairness* si debba tenere conto pure della posizione del danneggiante, evitando soluzioni che gravino di tutto il danno anche chi ne è solo in parte coinvolto. E, come visto, il giudizio di comparazione appare particolarmente delicato quando il responsabile è considerato avere « solo » contribuito ad aumentare il rischio del danno: cfr. K. OLIPHANT, in *Digest of European tort law*, cit., p. 1056.

<sup>58</sup> In tal senso, invece, SALVI, *La responsabilità civile*<sup>2</sup>, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano 2005, p. 240.

be sere imputata una parte del pregiudizio — il criterio materiale della divisibilità (o meno) si riveli insicuro e possa anzi suggerire una possibile ripartizione di responsabilità « per quote » di pregiudizio, modulata sull'intensità di ciascuna offesa<sup>59</sup>.

Infatti, anche in assenza di una vera e propria preordinata cooperazione nell'illecito — che come visto rende con sicurezza applicabile la disciplina della solidarietà — può talora essere possibile individuare un collegamento, anche di carattere oggettivo<sup>60</sup>, tra le posizioni dei diversi debitori in grado di giustificare la solidarietà.

È il caso, ovviamente, in cui il nesso sia « qualificato » dalla legge, si pensi alla solidarietà tra datore di lavoro e preposto, e più in generale alla gran parte delle fattispecie di responsabilità per fatto altrui: fattispecie in cui il nesso corre tra condotte imputate a titolo diverso ai plurimi *tortfeasors*<sup>61</sup>.

Ma ragioni per l'attribuzione di una responsabilità solidale risarcitoria si potrebbero altresì rinvenire nel caso in cui sia prevedibile che la propria condotta contribuisca con quella di altri alla produzione di un evento pregiudizievole<sup>62</sup>.

È quel che si prospetta, in particolare, quando l'autore dell'illecito dannoso sia a conoscenza della concorrente condotta illecita altrui: in tali casi le colpe concorrenti e la consapevolezza della contribuzione alla causazione del pregiudizio « comune » rendono ragione del vincolo solidale alla riparazione del complessivo danno arrecato<sup>63</sup>.

<sup>59</sup> L'idea che, *tout court*, la solidarietà risarcitoria postuli sempre che i diversi fatti illeciti debbano essere tra loro connessi, sebbene non sia necessario che tutti siano imputati in base al medesimo criterio di imputazione, è il cuore dello studio di ORLANDI, *La responsabilità solidale*, cit., p. 115 e ss.; 156 e ss.

<sup>60</sup> È oramai acquisito che la solidarietà possa coinvolgere soggetti cui la responsabilità è imputata per dolo o colpa e soggetti responsabili in via oggettiva: per tutte Cass. 6 agosto 2004, n. 15179. Indicazioni più ampie in GNANI, *La responsabilità solidale*, cit., p. 130, nt. 9.

<sup>61</sup> Sul problema dei rapporti « interni » e dell'applicazione del capoverso dell'art. 2055 c.c. — che fa riferimento al grado della colpa di ciascun *tortfeasor* ed all'entità delle conseguenze ricollegabili a ciascuna condotta — nei casi in cui una delle condotte sia imputata a titolo di responsabilità oggettiva, v., con soluzioni diverse, FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, cit., p. 749 e ss. (che sottolinea come la giurisprudenza tenga di regola conto dell'apporto eziologico di ciascuna delle condotte, oppure prediliga talora ricorrere alla presunzione di pari responsabilità di cui al comma 3°, se tutti concorrono in via oggettiva); MARULLO DI CONDOJANNI, *Commento sub art. 2055*, cit., p. 441 e s. (per l'inapplicabilità del capoverso nel caso di condebitore a titolo di responsabilità oggettiva: v. anche Cass. 5.9.2005, n. 17763, peraltro espressione di un orientamento giurisprudenziale diffuso); ORLANDI, *La responsabilità solidale*, cit., p. 287 (per cui il responsabile in via oggettiva potrebbe comunque essere in colpa, e detta colpa rileverebbe nei rapporti interni).

<sup>62</sup> Sul punto, S. MARULLO DI CONDOJANNI, *Commento sub art. 2055*, cit., p. 440.

<sup>63</sup> ORLANDI, *La responsabilità solidale*, cit., p. 160 evoca il caso del danno cagionato da due diverse collisioni occasionate da automobilisti che avevano ingaggiato una gara di velocità; ipotesi in cui, in radice, i *tortfeasors* non sono *independent*.

Traendo una conclusione, a dire quando ricorra un *medesimo danno* rilevante ex art. 2055 c.c. non sono allora le sole caratteristiche materiali del pregiudizio, peraltro talvolta di incerta ricostruzione; se il danno è separabile quanto meno « *pro quota* », come accade di frequente, è il rapporto che lega le posizioni dei diversi debitori che potrebbe comunque suggerire l'applicazione della regola della solidarietà. Ed è proprio in questa linea che assumerebbe altresì rilievo — nonostante indicazioni di segno contrario<sup>64</sup> — la relazione cronologica tra le diverse condotte illecite.

Un esito siffatto, come visto, è spesso rifuggito dalla giurisprudenza italiana che, *anche laddove sia prospettabile la separazione del danno* « *pro quota* », non subordina la solidarietà ad una siffatta correlazione (pure di mera consapevolezza dei vari coautori circa il concorrere di plurimi illeciti)<sup>65</sup>, e ciò anche invocando l'art. 2055 c.c., che darebbe rilievo all'intensità « dannosa » delle condotte limitatamente ai rapporti interni tra condobitori.

Eppure, per un verso, tali conclusioni paiono trascurare il fatto che l'art. 2055 sembra sì attribuire rilevanza, nei rapporti esterni col danneggiato, ad ogni apporto causale al danno; ma presuppone che quest'ultimo sia per l'appunto, « *medesimo* ». Il che non occorre nell'ipotesi di danno divisibile in « parti » attribuibili a ciascuna condotta illecita, sempre che un legame ulteriore in grado di unificare le diverse condotte non suggerisca un esito diverso.

Per altro verso non mancano, anche in Italia, decisioni più in linea con orientamenti in tema di solidarietà risarcitoria più prudenti; anzi, un certo rilievo al dato cronologico (inteso quale indice di correlazione tra le diverse condotte) e comunque alla prevedibilità del ricorrere di condotte concorrenti, si evidenzia talora finanche in quelle pronunce che affermano con larghezza la solidarietà nel settore del danno cagionato dalla pubblicazione di notizie lesive da parte di diversi organi di stampa. Il pregiudizio viene qui considerato indivisibile, ma a tale esito si perviene argomen-

<sup>64</sup> Cass. 28 luglio 2000, n. 9902, in *Resp. civ.*, 2001, p. 642; in dottrina, GNANI, *La responsabilità solidale*, cit., pp. 139, 162. Ma nel senso del rilievo delle circostanze cronologiche, la citata Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 493; e v. anche appresso le nt. 66 e 67.

<sup>65</sup> Così, in un caso di plurime condotte illecite inquinanti, Cass. 28 aprile 2000, n. 5421, in *Mass. Giust. civ.*, 2000, p. 890. Tra le pronunce che negano rilievo a qualsivoglia nesso tra le diverse condotte illecite, cfr., per tutte, non sempre approfondendo i caratteri del danno prodotto, Cass. 25 marzo 1999, n. 2814; Cass. 22 agosto 2002, n. 12367, in *Mass. Giust. civ.*, 2002, p. 1559; Cass. 27 gennaio 1997, n. 814, in *Mass. Giust. civ.*, 1997, p. 139 (« basta che ciascuna » azione « abbia concorso in maniera efficiente a produrre l'evento »); nello stesso senso, per tutti, FRANZONI, *L'illecito*<sup>2</sup>, cit., pp. 133, 137; vedi anche le decisioni menzionate sopra alla nt. 25, per le quali pure è sufficiente una verifica causale della contribuzione di ciascuno all'evento dannoso unitario, inteso però sovente, come evidenziato, in senso largo.

tando dalla prevedibilità del concorso di più condotte lesive<sup>66</sup>, nonché dalla « *pressoché totale coincidenza delle modalità di tempo e luogo della diffusione della notizia* »<sup>67</sup>; circostanze che consentono alla giurisprudenza di escludere l'applicazione della regola alternativa (materialmente possibile<sup>68</sup>, seppur talora di ardua « *mise en oeuvre* ») della ripartizione del risarcimento tra i diversi autori, tenuto conto che ciascuna pubblicazione non si è posta a causa dell'intero pregiudizio arrecato alla personalità dell'offeso<sup>69</sup>.

6. — La conclusione cui si è pervenuti non solo qualifica giuridicamente la nozione di medesimo danno, consentendo esiti operativi meno incerti. Essa appare pure la più compatibile con quelli guadagnati nell'area della solidarietà *ex contractu* ove — anche da parte di chi perora, nel contesto della solidarietà risarcitoria, le soluzioni assai larghe criticamente appena illustrate — si accede, come visto *supra*, a conclusioni piuttosto rigorose e restrittive.

Per la verità, una difformità di esiti operativi nella due aree della solidarietà viene sovente giustificata dagli interpreti, seppur secondo direttrici diverse.

Se talora ci si limita a prendere atto della distinzione tra assunzione del *same debt* e produzione del *same damage*<sup>70</sup>, negli ordinamenti ove più sentite sono le preoccupazioni di ordine sistematico (o di ricostruzione strutturale della fattispecie<sup>71</sup>), si rileva talora come i presupposti costitutivi della solidarietà sarebbero in verità sempre i medesimi, solo che la *eadem causa obligandi* si atterrebbe diversamente nei due casi. Nel settore contrattuale troverebbe di regola fonte nell'unità del contratto; nell'area risarcitoria, nell'unità del danno prodotto dalle plurime condotte. Anche in tali casi ricorrerebbe allora una *eadem causa*, seppure di segno diverso<sup>72</sup>:

<sup>66</sup> Cass. 24 aprile 1997, n. 3596, in *Danno e resp.*, 1997, p. 438.

<sup>67</sup> In Italia, Cass. 2 luglio 1997, n. 5944, cit.; Cass. 21 giugno 2004, n. 11560, in *Mass. Giust. civ.*, 2004, p. 10.

<sup>68</sup> Ed infatti v. la pur ambigua Cass. 4 febbraio 1992, n. 1147, cit., che ritiene necessaria un'indagine accurata per intendere se « si possa parlare di un danno ontologicamente unico » in una fattispecie in cui un programma televisivo aveva contribuito a ledere la reputazione commerciale di un'azienda di surgelati, nonostante molti degli effetti pregiudizievole potessero in realtà ricondursi ad un provvedimento di sequestro delle merci (poi revocato).

<sup>69</sup> Si pensi alla pubblicazione dell'articolo diffamatorio da parte di un autorevole quotidiano nazionale ad alta tiratura ma altresì da parte di un foglio a diffusione meramente locale.

<sup>70</sup> Così, per il diritto inglese, distingue tra « *persons liable in respect of the same debt* » ovvero « *in respect of the same damage* », CHITTY, *On contracts*<sup>31</sup>, I, cit., p. 1366.

<sup>71</sup> Sia ricostruita la fattispecie « obbligo solidale » (come avveniva secondo l'impostazione strutturale della tradizione) ovvero la fattispecie « obbligazione soggettivamente complessa », quando ritenuta presupposta dalla presunzione legale di solidarietà.

<sup>72</sup> Cass. 5 gennaio 1976, n. 1, in *F. it.*, 1976, I, c. 44. V. anche il commento adesivo alla

sicché l'unità della solidarietà (e la tesi rigorosa dell'*eadem causa obligandi*, che, *prima facie*, potrebbe trovare smentita nel meccanismo della solidarietà risarcitoria) sarebbe, nella forma, salvata.

La ricostruzione non pare tuttavia restituire un trattamento effettivamente improntato a logiche omogenee, sul piano sostanziale della « gestione » dei conflitti di interessi in gioco, alle due fattispecie.

Nel primo caso per imputare ad uno dei coobbligati porzioni di obblighi altrui serve un nesso stringente di interessi tra i condebitori, nel secondo caso proprio gli orientamenti più fedeli all'*eadem causa obligandi* sovente ritengono che un legame del tutto occasionale e flebile potrebbe rendere ragione del medesimo esito. Insomma, vi è qualcosa che « non torna » in una ricostruzione che per un verso ricerca tratti unificanti le « due » solidarietà, ma poi accede a soluzioni operative nel segno di un chiara discontinuità, quasi che, al fondo, le due aree della solidarietà non pongano alcun tipo di problema comune.

Di qui la (preannunziata) necessità di una verifica in prospettiva sistematica dell'area delle regole di solidarietà.

Al riguardo, è vero che le posizioni dei condebitori si « raccolgono », in un caso, nel momento dell'assunzione dell'obbligo e, nell'altro, nel danno cagionato al medesimo offeso; e che del resto un'area operativa distinta tra le due aree della solidarietà è comunemente affermata non solo nel nostro ordinamento. Basti pensare alla discussa contrapposizione — in Francia — tra il modello dell'obbligazione *solidaire* e quello dell'obbligazione *in solidum*; ma anche all'autonomia tra le due aree della solidarietà che necessariamente si impone nel diritto inglese in ragione delle rigidità cui è subordinata, in ambito contrattuale, l'applicazione della disciplina propria delle *joint*, ovvero delle *joint and several promises*<sup>73</sup>.

Eppure, se si osserva l'evidente difformità delle soluzioni operative che si prospetterebbero nelle due aree della solidarietà, l'idea di una solidarietà risarcitoria che prescindendo completamente da un qualche nesso tra le posizioni dei condebitori<sup>74</sup>, o quanto meno da una verifica seria della indivisibilità del pregiudizio riconducibile a tutte le diverse condotte illecite (che un siffatto nesso finisce per implicare) potrebbe suscitare perplessità anche sotto il profilo sistematico.

Del resto, un trattamento normativo del tutto disomogeneo tra le due aree della solidarietà appare ancor meno comprensibile se si tiene conto che — lo si evidenzia chiaramente nella giurisprudenza e nella letteratura

---

massima di M. DE ACUTIS, *Solidarietà ed eadem causa in presenza di diverse fonti contrattuali di responsabilità*, in questa *Rivista*, 1976, II, p. 360 e ss.

<sup>73</sup> V. ancora CHITTY, *On contracts*<sup>31</sup>, I, cit., p. 1357 e s.

<sup>74</sup> Sul punto, per una soluzione simile, specie negli esiti finali, a quella prospettata nel testo, si rinvia ancora ad Orlandi, citato supra alle nt. 41 e 59.

italiana, inglese, tedesca o francese<sup>75</sup> — la regola della solidarietà risarcitoria è reputata applicabile *anche per il caso di inadempimento*, da parte di più debitori, a diversi contratti che ciascuno ha autonomamente stipulato con il medesimo creditore, pur in vista della realizzazione di un interesse unitario di quest'ultimo.

Come avviene, stando alle fattispecie più comunemente praticate in giurisprudenza — e qui si evidenzia una significativa convergenza anche « casistica » nei diversi ordinamenti europei — nell'ipotesi di inadempimento del progettista e dell'appaltatore, del venditore e del professionista incaricato della valutazione del bene alienato<sup>76</sup>, ovvero ancora del venditore e del notaio<sup>77</sup>.

Ora, è proprio la fattispecie della solidarietà risarcitoria « contrattuale » — non a caso reputata talora di configurazione e disciplina incerte<sup>78</sup> — che mi pare mettere in difficoltà l'idea che il regime della solidarietà si possa modulare secondo canoni così radicalmente difformi nei due settori della responsabilità.

<sup>75</sup> In particolare nel Regno Unito si ritiene che il *Civil Liability (Contribution) Act* del 1978 sia operante anche nel caso di inadempimento di due diversi contratti: v. CHITTY, *On contracts*<sup>31</sup>, cit., p. 366 e s.; in Francia cfr. MALAURIE-AYNÈS-STOFFEL MUNCK, *Les obligations*<sup>6</sup>, cit., p. 721; in Germania, PALANDT-SPRAU, *Bürgerliches Gesetzbuch*<sup>70</sup>, cit., sub § 840, Rn. 1; WAGNER, in *Münchener Kommentar zum BGB*, cit., sub § 840, Rn. 9, p. 2699. Quanto all'Italia, per la verità si ritiene talora applicabile a questa fattispecie non l'art. 2055, ma l'art. 1294: v. Cass. 4 dicembre 1991, n. 13039, in *Resp. civ.*, 1992, p. 368. Ma non mancano soluzioni opposte (Cass. 15 gennaio 1985, n. 73, in *G. it.*, 1985, I, 1, c. 1502 e s.), seppur sia forse prevalente l'idea dell'applicazione di un principio « analogo » a quello di cui all'art. 2055 c.c.: v. ad esempio Cass. 9 novembre 2006, n. 23918, in *G. it.*, 2007, p. 1110; Cass. 15 giugno 1999, n. 5946, in *R. not.*, 2000, p. 136.

<sup>76</sup> Per tali ipotesi il diritto inglese (e scozzese) talora però limita l'obbligo risarcitorio del soggetto tenuto a valutare il valore del bene venduto in ragione di un impegno negoziale ritenuto più « debole », sicché il meccanismo solidale si rende peculiare: v., per la Scozia, *Outer House of the Court of Session, Preferred Mortgages Limited v. Shanks and Others*, [2008] CSOH 23, in *Digest of European Tort Law*, cit., p. 446, con *Comments* di M. HOGG; per il diritto inglese *Eastgate Group Ltd v Lindsey Morden Group Inc.*, [2002] UKHL 14 (qui si trattava di intendere se il venditore di un bene dal valore inferiore a quello dichiarato poteva agire in regresso nei riguardi degli *accountants* che avevano provveduto alla stima). Nega *tout court* la solidarietà, in un caso simile, Cass. 18 luglio 2002, n. 10403, in *Giust. civ.*, 2003, I, p. 2876, opinando che il danno cagionato dall'alienante (per violazione della garanzia del valore del bene) e quello derivato dalla condotta della società di revisione (che, sopravvalutando il valore della società acquisita, avrebbe impedito l'esercizio del diritto di recesso dal preliminare di acquisto) sarebbero danni diversi.

<sup>77</sup> Cass. 15 giugno 1999, n. 5946, cit.; di recente, Cass. 11 maggio 2012, n. 7404, in *Mass. Giust. civ.*, 2012, p. 600; Cass. 20 luglio 2010, n. 16905, in *F. it.*, 2011, I, c. 812.

<sup>78</sup> Si osserva nella letteratura francese che le regole dell'obbligazione in *solidum* « *sont acquises dans la responsabilité délictuelle mais restent incertaines dans la responsabilité contractuelle* »: così MALAURIE-AYNÈS-STOFFEL MUNCK, *Les obligations*<sup>6</sup>, cit., p. 720. Come osservato (v. *supra* nt. 75) anche in Italia, si discute talora se l'art. 2055 trovi diretta applicazione nell'area del danno da inadempimento.

In particolare, fuor dal caso in cui il singolo inadempimento si ponga con certezza ad *autonoma* causa dell'intero pregiudizio della cui risarcibilità si discute, sembra difficile ipotizzare che un contraente sia responsabile anche degli effetti dell'inadempimento altrui; *a meno di accertare, e qui sta il punto, che l'impegno obbligatorio violato trova ragione nel suo essere, in linea oggettiva, coordinato con l'obbligazione altrui*<sup>79</sup>.

Certo un tale nesso, anche solo di consapevolezza del quadro in cui la propria prestazione si inserisce e degli effetti che in questo quadro il proprio inadempimento può comportare, è frequente nelle ipotesi, talune delle quali sono state appena evocate, in cui la regola è normalmente praticata<sup>80</sup>. Ma resta importante, in via ricostruttiva, chiarire che quando il danno consegue agli inadempimenti a diversi contratti, sarà da ritenere « medesimo » o quando è realmente indivisibile in quote attribuibili ai singoli inadempimenti<sup>81</sup> ovvero nell'ipotesi in cui sussista una qualche relazione tra le plurime assunzioni di obblighi che rende ragione della solidarietà risarcitoria.

L'argomento che ancora obblighi e responsabilità (contrattuale) all'impegno negoziale assunto conferma allora, sul piano sistematico, come non paia prospettabile un regime radicalmente disomogeneo, quanto ai valori in gioco, tra solidarietà contrattuale e solidarietà risarcitoria da inadempimento contrattuale.

In entrambe le fattispecie, il tipo di impegno assunto nei riguardi della soddisfazione dell'interesse del comune creditore gioca un ruolo non neutro nel ricostruire l'area della solidarietà, e quindi sembra necessaria un'indagine circa il necessario coordinamento tra i diversi impegni; ciò, peraltro, anche tenuto conto del limite al risarcimento del danno prevedibile, di cui, quanto all'Italia, all'art. 1225 c.c., anch'esso comune ai diversi ordinamenti europei<sup>82</sup>.

In realtà ad un esito di controllo del grado di connessione tra le posizioni dei diversi debitori sembra doversi ricorrere pure nel caso di solidarietà risarcitoria da illecito extracontrattuale. È vero che qui non sussiste, in radice, l'assunzione di un impegno su cui misurare *ex ante* il coordinamento tra gli sforzi dei debitori. Ma anche in questo caso, come visto, l'imposizione di un obbligo risarcitorio esteso a tutto il pregiudizio causato dall'insieme di condotte illecite o segue un rigoroso accertamento di

<sup>79</sup> In prospettiva simile a quella sostenuta nel testo, quanto meno negli esiti operativi, già ORLANDI, *La responsabilità solidale*, cit., p. 345 per cui serve quanto meno che ciascun inadempiente « possa prevedere la negligenza dell'altro ».

<sup>80</sup> Cfr. le nt. 76 e 77.

<sup>81</sup> Sembra al riguardo giustamente rigorosa la giurisprudenza citata alla nt. 76.

<sup>82</sup> Sia consentito, a questo proposito, rinviare a D'ADDA, *Danno da inadempimento contrattuale e « diritto privato europeo »: le scelte dei principi* acquis, in questa *Rivista*, 2009, I, p. 606 e ss.

autonomia causale di ciascuna condotta nella produzione dell'*intero* — ed indivisibile — pregiudizio, ovvero deve fare i conti con la verifica di un nesso — che non deve attingere di necessità la partecipazione al medesimo disegno criminoso — tra le diverse posizioni debitorie. Altrimenti dovendosi preferire, nell'area contrattuale come in quella extracontrattuale, la regola della parziarietà.

Orientamenti prudenti quanto all'area della solidarietà risarcitoria vanno del resto affermandosi in tempi recenti, come attestano gli indirizzi giurisprudenziali, pur incerti, che si sono sopra evocati.

In particolare pare viepiù percepita la necessità di contemperare l'interesse del danneggiato al risarcimento con quello dell'*independent tortfeasor* a non essere gravato di pregiudizi non ricollegabili alla sua condotta. Così il concetto di « *same damage must be applied without any glosses extensive or restrictive* »<sup>83</sup>: laddove difetti una unitaria assunzione di debito da parte dei condebitori — che in sé giustifica la solidarietà — è necessario accertare un nesso non meramente occasionale od insicuro per gravare ciascuno dei debitori di un obbligo al risarcimento di un danno.

Certo, la giurisprudenza inglese appena evocata afferma la solidarietà continuando a ragionare sulla natura ed i caratteri del pregiudizio che segue ai plurimi illeciti (ovvero ai plurimi inadempimenti). Ma sottesa ad un tale argomentare pare scorgersi proprio la preoccupazione di indagare il grado di connessione tra le posizioni dei singoli *tortfeasors*, o quanto meno un'attenta considerazione della derivazione causale dell'*intero* danno dalla condotta del singolo *tortfeasor*.

Concludendo, si potrebbe peraltro aggiungere — ma in questa sede è possibile svolgere solo un breve cenno poiché il tema meriterebbe in sé uno studio autonomo — che il raffronto sistematico tra il modello della solidarietà *ex contractu* e quello della solidarietà risarcitoria non solo consiglierebbe di dare di quest'ultima una lettura « controllata »; specularmente potrebbe rafforzare quegli orientamenti propensi ad affermare un'area della solidarietà *contrattuale* meno rigidamente delineata.

Si è osservato che dalla possibile natura solidale dell'obbligo risarcitorio da inadempimento di contratti diversi — ma coordinati nel realizzare un unitario interesse del creditore — l'interprete italiano ha talora tratto conferma dell'idea che l'unicità del titolo non si pone a presupposto della solidarietà, e neppure, della presunzione di solidarietà *ex art. 1294 c.c.*

Ora, se già la lettera degli artt. 1292 e 1294 del codice civile sembra porre qualche difficoltà all'idea che solo l'*eadem causa* fondi la solidarietà, anche l'opportuno coordinamento delle regole del condebito con la disciplina dell'art. 2055 potrebbe dare conferma di una siffatta conclusione e

---

<sup>83</sup> CHITTY, *On Contracts*<sup>31</sup>, I, cit., p. 1367.

così rafforzare gli argomenti tesi ad « ammorbidire » i presupposti della solidarietà contrattuale.

Un nesso tra le posizioni dei condebitori, tutti obbligati a soddisfare il medesimo interesse del creditore, ma non necessariamente una *eadem causa obligandi* — di fatto, fuor da ogni artificio nominalistico, estranea alla solidarietà risarcitoria — sarebbe allora il comune presupposto del meccanismo della solidarietà; che — giustificando una responsabilità risarcitoria anche « per conto altrui » — si rivelerebbe allora più omogeneo, pur nelle differenze che certo le due aree della solidarietà evidenziano, di quanto si sia soliti ritenere.

L'esperienza europea, tuttavia, se è sempre più sensibile ad un controllo dell'area della solidarietà risarcitoria, sembra meno aperta, nell'area contrattuale, a rinunciare all'unità formale del titolo quale presupposto del condebito. Fors'anche perché, sul piano pratico, sono le previsioni legali o negoziali di solidarietà a dare per lo più copertura all'area della solidarietà contrattuale in difetto di *eadem causa obligandi*, laddove essa appaia in concreto più necessaria. E fuor da queste ipotesi appare più sicuro affermare la regola della solidarietà sol nel caso in cui essa sia in radice imposta dalla identità del titolo che si pone a fonte dell'obbligo di ciascuno dei debitori nei riguardi del medesimo creditore.